

ACCORDO EX ART. 15 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241
TRA
L'UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI
E IL
GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE
PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Vista la Dichiarazione universale dei diritti umani adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948 a Parigi con la risoluzione n. 219077;



vista la Legge 67/88 ed il DPCM 22.12.89 e, s.m.i., che ha istituito e regolato i Centri di ricovero assistenziali per anziani (RSA) e per disabili (RSD);

vista la Direttiva comunitaria 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

visto il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 di recepimento della Direttiva comunitaria 2000/43/CE, il quale ha previsto all'art. 7 l'istituzione di un apposito Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (di seguito UNAR) – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali;

visto il DPCM 11 dicembre 2003 relativo alla costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni;

visto l'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (di seguito Garante nazionale) e gli ha attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia;

visto il decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130, convertito, con modificazioni, in legge n. 173 del 18 dicembre 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

visto che il Garante nazionale opera quale Meccanismo Nazionale di Prevenzione (NPM) ai sensi dell'art 7 del decreto-legge n. 146 del 2013 come modificato dal decreto-legge n. 130 del 2020 e ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT), adottato il 18 dicembre 2002 con risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012 n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli artt. 3 e 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo;

vista la legge n. 46 del 13 aprile 2017 di conversione del decreto-legge n. 13 del 17 febbraio 2017 che estende anche ai Centri di permanenza per i rimpatri tutti i poteri di verifica e di accesso del Garante nazionale di cui all'articolo 7 comma 5 lettera e) del decreto-legge n. 146 del 2013;

vista la designazione del Garante nazionale quale organo di monitoraggio indipendente dei rimpatri forzati, di cui all'art. 8 punto 6 della Direttiva 115/CE/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea

CONSIDERATO

che nella realtà detentiva italiana e nei luoghi ove è comunque istituzionalmente limitata la libertà personale si assiste, con preoccupazione crescente, a un incremento degli episodi di violenza e discriminazione a carico delle persone ivi custodite;

che altrettanta preoccupazione suscita la condizione delle persone trattenute presso i Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) ai sensi della Legge n. 46/2017, di conversione del decreto-legge n. 13/2017;

che suscita particolare preoccupazione la condizione delle persone ospitate in residenze sanitarie assistenziali per anziani e in analoghe strutture per disabili, realizzate a partire dalla previsione di cui alla legge 67/1988 ed al DPCM 22.12.89, soprattutto a seguito della loro chiusura all'esterno in fase pandemica; che nei citati luoghi di detenzione e/o privazione della libertà personale assume particolare rilievo la condizione di fragilità delle persone LGBTQI (in particolare transgender) o comunque discriminate in ragione di appartenenza a un gruppo etnicamente connotato (in particolare persone Rom, Sinti e Caminanti), delle credenze religiose, dell'età o della disabilità;

che, recentemente, sia il Capo dello Stato che il Presidente del Consiglio hanno, in più occasioni, sottolineato l'importanza che riveste una gestione improntata al rispetto dei diritti fondamentali e al principio di umanità da parte delle istituzioni deputate alla gestione degli istituti e dei luoghi presso i quali si esercita la limitazione della libertà personale, quale indicatore di democraticità dello Stato, sul piano nazionale e internazionale;

  ²

che l'UNAR è *focal point* relativamente: 1) al Piano Nazionale d'azione contro il Razzismo, la Xenofobia e l'intolleranza; 2) alla Strategia nazionale LGBTQI; 3) che l'UNAR è *focal point* relativamente: 1) al Piano Nazionale d'azione contro il Razzismo, la Xenofobia e l'intolleranza; 2) alla Strategia nazionale LGBTQI; 3) alla Strategia nazionale di inclusione di Rom e Sinti, a seguito della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 marzo 2021 (2021/C 93/01) che impegna gli Stati Membri all'elaborazione e all'attuazione di una nuova Strategia Nazionale di uguaglianza, inclusione e partecipazione di Rom e Sinti 2021-2030;

che l'emergenza sanitaria in corso, provocata dalla pandemia per il virus Covid-19, ha altresì acuito la condizione di disagio delle persone a diverso titolo coinvolte in un regime di limitazione della libertà personale, ivi compresa la popolazione detenuta, i trattenuti presso i Centri per il rimpatrio nonché le persone anziane o disabili ospitate presso le Residenze sanitarie assistenziali (RSA e RSD);

che le rispettive *mission* istituzionali dell'UNAR e del Garante nazionale, trovano molti punti di contatto e di possibile collaborazione interistituzionale per la miglior tutela dei soggetti discriminati, detenuti o sottoposti a limitazione della libertà personale;

che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

che tale accordo è finalizzato alla organizzazione di attività di interesse pubblico generale;

che si reputa opportuno, pertanto, avviare e strutturare una proficua collaborazione tra l'UNAR e il Garante al fine di valorizzare e accrescere l'efficacia delle rispettive politiche di contrasto alle violenze (fisiche e psichiche) e alle discriminazioni in seno ai luoghi dove le persone sono private della libertà personale;

che si intende quindi disciplinare nei termini che seguono le modalità di realizzazione di una cooperazione utile a garantire – pur nell'esercizio autonomo e indipendente delle rispettive funzioni – maggiore incisività nell'azione dell'UNAR e del Garante nazionale, anche in ossequio al principio di cui all'art. 97 della Costituzione

RITENUTO DI CONDIVIDERE

- l'alto valore del rispetto dei diritti umani e delle 'diversità' nel contesto dei luoghi di privazione della libertà personale, evitando forme di violenza o di discriminazione e favorendo, dunque, il diffondersi di una cultura del rispetto di tali diritti anche e soprattutto attraverso i soggetti istituzionalmente operanti in quelle realtà;
- la necessità di attivare iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di diritti umani e di rispetto delle 'diversità';
- la finalità della promozione di comportamenti socialmente responsabili in materia di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di violenza, discriminazione razziale e di altre forme di discriminazione, nei

  3

luoghi di detenzione e privazione della libertà personale;

- la necessità di avviare azioni congiunte per incrementare l'effettività e l'efficacia delle rispettive azioni e prerogative istituzionalmente assegnate

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO

L'UNAR e il Garante nazionale si impegnano a:

- costituire congiuntamente una Cabina di regia nazionale per l'attuazione del presente Accordo, con funzioni di:
 - indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto dell'Accordo;
 - consultazione periodica per la condivisione delle attività promosse dall'UNAR e dal Garante nazionale;
 - promozione di iniziative a livello nazionale e territoriale, previa la necessaria condivisione con le rispettive articolazioni periferiche.

L'UNAR si impegna a:

- condividere con il Garante nazionale le segnalazioni territoriali ricevute dal Contact center nazionale antidiscriminazioni e di altre strutture operanti in collaborazione con l'UNAR, dei casi di discriminazione patiti da soggetti detenuti, privati della libertà personale ed ex detenuti;
- diffondere la massima conoscenza degli strumenti normativi e amministrativi di tutela e di promozione della parità di trattamento e di contrasto alle discriminazioni in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere, alla appartenenza etnica, anche con riferimento alla discriminazione multipla e alle altre forme di discriminazione, nei contesti di privazione della libertà personale, nonché predisporre, in relazione alle proprie competenze istituzionali e alla disponibilità delle risorse, una serie di interventi in tali ambiti;
- promuovere iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione nei confronti del personale operante nelle istituzioni penitenziarie (DAP e DGMC) e nei Centri per il rimpatrio e nelle RSA/RSD sulle opportunità di tutela contro ogni forma di violenza e discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, dell'appartenenza etnica, anche con riferimento alla discriminazione multipla e alle altre forme di discriminazione;
- realizzare iniziative di sensibilizzazione e di promozione di azioni positive, in accordo con il Garante nazionale e con il coinvolgimento delle rispettive strutture a livello territoriale, anche nell'ambito dei PON inclusione e legalità 2021-2027, del Fondo Asilo e Migrazione (FAMI) e in generale di altri canali di finanziamento pubblico nazionale ed europeo;
- promuovere iniziative di contrasto alle discriminazioni nel mondo del lavoro a favore dei soggetti ex detenuti, anche con riferimento alla Direttiva 54 del 5 luglio 2006 del Parlamento Europeo, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento in materia di occupazione ed impiego.

Il Garante nazionale si impegna a:

- condividere con l'UNAR le conoscenze, gli strumenti e le prerogative volte al contrasto della violenza e alla discriminazione in seno ai luoghi di detenzione e di privazione della libertà;



- promuovere con l'UNAR iniziative congiunte per incrementare l'effettività e l'efficacia delle azioni a difesa dei diritti umani nei contesti e luoghi dove svolge il proprio mandato istituzionale;
- realizzare attività formative comuni, anche con altre Istituzioni;
- condividere con l'UNAR l'analisi e la trattazione di casi di discriminazione avvenuti presso gli Istituti di detenzione o di privazione della libertà personale, per ragioni di orientamento sessuale e identità di genere, appartenenza etnica, credenze religiose, età o disabilità, individuando possibili risposte e azioni tese a prevenire il ripetersi di simili episodi;
- permettere al personale dell'UNAR, previa consultazione e autorizzazione, la partecipazione a visite di monitoraggio o a parti di esse, svolte dal Garante nazionale presso i luoghi di privazione della libertà personale (Istituti penitenziari, CPR, RSA, RSD) in ragione dei poteri e delle proprie prerogative istituzionali, nel rispetto delle normative vigenti, dei vincoli di riservatezza e degli obblighi in materia di protezione dei dati personali nonché, in particolare, dei limiti di cui alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni.

Tutte le strategie, iniziative e azioni da pianificare e intraprendere in ragione del presente Accordo, saranno condivise e assunte dalla Cabina di regia nazionale composta da 2 referenti (uno per ciascun Ufficio) con la previsione per ciascun Ufficio di un referente supplente.

Il presente atto ha efficacia annuale e si intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo, salvo contrario avviso delle Parti, ovvero recesso unilaterale, suscettibile di esercizio in ogni momento e senza necessità di motivazione, previa comunicazione scritta da far pervenire all'altra Parte con preavviso non inferiore a trenta giorni.

Le Parti definiscono con successivo atto eventuali modifiche alle disposizioni del presente Accordo, che si dovessero rendere necessarie o, comunque, opportune.

Il presente atto è pubblicato sui siti Internet delle Parti secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 21 marzo 2022

Per l'UNAR

Triantafyllos Loukareis



Per il Garante nazionale

Mauro Palma

